Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Giovedì, 24 luglio** — **Numero 172**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 679 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 1, primo capoverso, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 14 luglio 1907, n. 485, sono sostituiti i seguenti:

Art 1. — Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1893, n. 512, non potrà da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero Foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale erariale e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.

Art. 3. — La R. avvocatura erariale è costituita dall'avvocatura generale erariale e dalle avvocature distrettuali.

L'avvocatura generale erariale risiede in Roma ed è costituita dall'avvocato generale erariale, dal vice avvocato generale erariale, da sostituti avvocati generali erariali. Ad essa possono essere addetti, secondo le esigenze del servizio, funzionari aventi grado di vice avvocati erariali e sostituti avvocati erariali.

Gli uffici distrettuali sono in numero di dodici con sede a Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia.

All'avvocatura generale ed a ciascuna delle avvocature distrettuali, saranno addetti procuratori e sostituti procuratori erariali a norma dell'annessa tabella.

Le attribuzioni dell'avvocatura generale erariale e quelle delle avvocature distrettuali saranno determinate dal regolamento.

La distribuzione del personale addetto alla R. avvocatura erariale sarà stabilita con tabella da approvarsi col regolamento.

Art. 5. — Dal 1° luglio 1913, il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale delle RR. avvocature erariali sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Art. 6. — I gradi dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati sono equiparati a quelli dei funzionari di magistratura in conformità della tabella approvata per effetto della legge 19 dicembre 1912,

n. 1311, e con le modificazioni che conseguono dalla presente legge.

Ai funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati è applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 14 della citata legge 19 dicembre 1912, tenuto conto, quanto al grado, della suddetta tabella di parificazione.

Art. 7. — I posti di sostituto avvocato erariale di ultima classe sono conferiti, salvo il disposto dell'articolo 8, mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono essere ammessi i funzionari di magistratura i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, escluso il tirocinio dell'uditorato, gli avvocati inscritti nell'albo degli avvocati almeno da quattro anni ed i procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, i quali abbiano almeno quattro anni di esercizio.

I posti di sostituto procuratore erariale di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono venir ammessi i procuratori inscritti nell'albo dei procuratori almeno da quattro anni.

Art. 8. — Le promozioni di grado del personale delle RR. avvocature erariali si fanno esclusivamente per merito tra i funzionari del grado immediatamente inferiore.

Le promozioni di classe pel personale suddetto hanno luogo col criterio dell'anzianità accompagnata da operosità e diligenza.

Per le promozioni dei funzionari della carriera d'ordine sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1907, n. 381.

Al posto di vice-avvocato generale erariale ed alla metà dei posti vacanti in ciascun grado ed in ciascuna classe del ruolo dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati possono essere nominati, intesi per il vice-avvocato generale erariale l'avvocato generale erariale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri, la Commissione permanente di cui all'art. 5 della presente legge:

a) i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitato nel Regno la professione di avvocato per non meno di dieci anni, o per non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo d'istruzione superiore, e che abbiano acquistata meritata fama nell'esercizio forense;

b) i funzionari di magistratura che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado o nella classe immediatamente superiore per stipendio al grado o alla classe donde provengono.

Le norme per l'eventuale ritorno dei magistrati alla carriera donde provengono saranno stabilite dal regolamento.

Art. 2.

I sostituti procuratori erariali di prima classe laureati in giurisprudenza potranno conseguire esclusivamente per merito distinto nelle discipline giuridiche e previo parere favorevole della Commissione indicata all'art. 5, il passaggio nella terza classe dei sostituti avvocati erariali.

Art. 3.

Sono collocati a riposo i procuratori erariali e loro sostituti che abbiano raggiunto settant'anni di età.

Art. 4.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio quei funzionari dell'avvocatura erariale che a giudizio di una Commissione speciale presieduta da un primo presidente di Corte di cassazione e composta, oltrechè dell'avvocato generale erariale, di un procuratore generale di Cassazione, di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, di un presidente di sezione della Corte dei conti, non corrispondano per qualsiasi motivo alle esigenze dell'ufficio.

La Commissione sarà nominata con decreto Reale proposto dal ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione e che contino meno di 25 anni di servizio, ma più di 20, in luogo della indennità che potesse loro spettare, sarà liquidata la pensione come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

A tutti indistintamente oltre le indennità che potranno liquidare a norma di legge sarà accordata, come ulteriore indennità, la somma equivalente allo stipendio di un anno.

Art. 5.

È istituita una Commissione permanente per il personale della R. avvocatura erariale composta dell'avvocato generale erariale - e in caso di suo impedimento dal vice avvocato generale - in qualità di presidente, dei due sostituti avvocati generali più anziani, dell'avvocato erariale e del procuratore erariale addetti all'Ufficio di Roma.

Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 8, fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, designato dal ministro di grazia e giustizia.

La composizione e le funzioni di detta Commissione in ordine alle nomine, promozioni e provvedimenti disciplinari saranno determinato col regolamento.

Art. 6.

Nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, potrà essere corrisposta all'Avvocatura a carico dell'erario la metà degli onorari che si sarebbero liquidati contro il soccombente.

Le norme per la concessione e le modalità della liquidazione saranno stabilite dal regolamento.

Art 7.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a coordinare la legge del 14 luglio 1907, numero 485, con le disposizioni della presente legge e con le tabelle, previo, occorrendo, le opportune modificazioni, e a pubblicare il testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale;

b) a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre riguardanti l'esecuzione della presente legge, non escluse quelle relative alle categorie dei posti che vengono soppressi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA.

ORGANICO

GRADO	Classe	Stipendio	Num.	Spesa
Avvocato erariale generale	»	15,000	1	15,000
Vice avvocato erariale generale	»	12,000	1	12,000
Sostituti avvocati generali (*a*)	»	10,000	4	40,000
Avvocati erariali distrettuali	»	10,000	12	120,000
Vice avvocati erariali	1ª	9,000	12	108,000
Id.	2ª	8,000	12	96,000
Sostituti avvocati erariali	1ª	7,000	26	182,000
Id.	2ª	6,000	25	150,000
Id.	3ª	5,000	10	50,000
			103	773,000
Procuratori erariali	1ª	7,000	6	42,000
Id.	2ª	6,000	6	36,000
Sostituti procuratori erariali	1ª	5,000	18	90,000
Id.	2ª	4,000	14	56,000
Id.	3ª	3,000	6	18,000
			50	242,000
Archivisti capi	»	4,000	4	16,000
Archivisti	1ª	3,500	16	56,000
Id.	2ª	3,000	16	48,000
Applicati	1ª	2,500	27	67,500
Id.	2ª	2,000	16	32,000
Id.	3ª	1,500	6	9,000
			85	228,500
Uscieri capi	»	1,800	4	7,200
Uscieri	1ª	1,600	12	19,200
Id.	2ª	1,400	7	9,800
Id.	3ª	1,200	4	4,800
			27	41,000
Riepilogo.				
Avvocati			103	773,000
Procuratori			50	242,000
Personale d'ordine			85	228,500
Personale subalterno			27	41,000
(*a*) Indennità di carica di annue lire 1000 a ciascuno dei quattro sostituti avvocati generali			»	4,000
			265	1,288,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà,
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 848 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 15 luglio 1913 col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Vimercate, in provincia di Milano;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Vimercate è convocato pel giorno 10 agosto 1913 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 17 susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È conferita a suor Angela Berzia, direttrice della succursale dell'ospedale Cottolengo in Alba, la medaglia di bronzo per i benemeriti della salute pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato per sunto nella *Gazzetta ufficiale*.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 9 luglio 1912 con la quale il Consiglio provinciale di Cosenza stabilì di classificare fra le sue strade provinciali la comunale da Paterno Calabro alla provinciale ex-militare Albicello-Dipignano;

Ritenuto che fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni, non venne presentato alcun reclamo;

Considerato che la strada suddetta ha i caratteri di cui alla lettera *D* dell'art. 13 della legge sulle opere pubbliche per essere dichiarata provinciale, in quanto fa capo alla nazionale n. 62 delle Calabrie e quindi alla stazione ferroviaria di Piano del Lago della costruenda ferrovia Pietrafitta-Rogliano, mette in comunicazione il Comune di Paterno con Cosenza capoluogo di provincia, ed è importante per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia medesima;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge suddetta;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata fra le strade provinciali di Cosenza la strada comunale da Paterno Calabro alla provinciale ex-militare Albicello-Dipignano.

Il predetto Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

CORTE DEI CONTI

REGOLAMENTO

per l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti e per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose

La Corte dei conti in sezioni riunite

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;

Vista la legge 9 luglio 1905, n. 361;

Visto l'art. 28 della legge 25 giugno 1908, n. 290;

Visto l'art. 58 del testo unico di legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 664;

Ha deliberato approvarsi il seguente regolamento sull'ordinamento dei servizi della Corte dei conti e le forme con le quali questa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose:

CAPO I.

Del modo in cui le attribuzioni della Corte sono ripartite fra le sezioni

Art. 1.

Le quattro sezioni di cui la Corte si compone hanno le attribuzioni ripartite nel modo determinato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La sezione I ha il riscontro degli atti riguardanti i Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'interno, degli affari esteri, delle colonie, dei lavori pubblici, e del Ministero di grazia e giustizia, comprese le Amministrazioni del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e degli economati dei benefici vacanti.

Essa ha inoltre la vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate, ed il riscontro degli atti relativi:

a) alle entrate;
b) al debito pubblico;
c) alla Cassa dei depositi e prestiti;
d) agli Istituti di previdenza;
e) alla contabilità del portafoglio;
f) al fondo per l'emigrazione;
g) ai buoni del tesoro;
h) all'officina delle carte valori;
i) alla Cassa speciale del tesoro per i biglietti a debito dello Stato;
l) alle spese fisse e debito vitalizio;
m) all'Amministrazione delle ferrovie esercitate dallo Stato.

Provvede infine all'economia, al servizio interno della Corte, alla biblioteca ed agli archivi.

Art. 3.

La sezione II ha il riscontro degli atti riguardanti i Ministeri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, industria e commercio, e delle poste e telegrafi.

Essa ha inoltre fra le sue attribuzioni il riscontro effettivo sui magazzini dello Stato.

Art. 4.

La sezione III ha le seguenti attribuzioni:

a) il giudizio sui conti dei contabili dello Stato e sulla responsabilità dei funzionari dello Stato, a senso della legge e del regolamenti;

b) il giudizio sui conti riguardanti il servizio interno della Corte;

c) il giudizio sugli appelli relativi ai conti dei tesorieri dei Comuni, degli enti assimilati e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alla responsabilità dei loro amministratori;

d) la vigilanza sulla prestazione delle cauzioni cui sono tenuti gli agenti contabili ed altri funzionari dello Stato ed il riscontro dei decreti di approvazione, riduzione e svincolo delle medesime.

A questa sezione sono formalmente applicati quattordici referendari per le funzioni loro attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5.

La sezione IV ha le seguenti attribuzioni:

a) il riscontro sui decreti ed altri atti qualsiansi che importino collocamento a riposo o cessazione dal servizio di impiegati civili o militari di terra e di mare, a qualunque categoria e a qualunque Amministrazione dello Stato appartengano;

b) la liquidazione delle pensioni, assegni o indennità che in tutto o in parte siano a carico del bilancio dello Stato;

c) l'esame dei provvedimenti in ordine alle pensioni a carico degli Istituti di previdenza e dei decreti Ministeriali per concessione di pensioni a carico delle Amministrazioni del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e degli Economati dei benefizi vacanti;

d) il giudizio in prima istanza sui conti dei tesorieri provinciali e sulle responsabilità degli amministratori delle Provincie ed il giudizio sui conti consuntivi del R. politecnico di Torino.

A questa sezione sono normalmente applicati quattro referendari per le funzioni loro attribuite sull'esame dei conti suddetti.

Art. 6.

All'ufficio del procuratore generale sono addetti, oltre il vice procuratore generale, due referendari con le funzioni di sostituto.

Art. 7.

I referendari applicati alla III e IV sezione possono avere a collaboratori alcuni impiegati, i quali dipendono interamente da essi per quanto riguarda il disimpegno degli incarichi loro attribuit pur restando i referendari stessi responsabili dell'accuratezza dell verificazioni, dei rapporti e delle proposte che presentano alla Corte.

I referendari possono essere incaricati dalla presidenza di altre funzioni oltre quelle normali.

Art. 8.

Dalle quattro sezioni della Corte dipendono diciotto divisioni come segue:

Dalla sezione I:

una divisione pel riscontro degli atti del Ministero delle finanze;
una pel riscontro degli atti del Ministero dell'interno;
una pel riscontro degli atti del Ministero per gli affari esteri, del Ministero delle colonie e del Commissariato per l'emigrazione;
una pel riscontro degli atti del Ministero di grazia e giustizia;
una pel riscontro degli atti delle Amministrazioni del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e degli economati dei benefici vacanti;
una pel riscontro degli atti del Ministero dei lavori pubblici;
una pel riscontro e la contabilità delle spese fisse e del debito vitalizio;
una pel riscontro degli atti relativi alle entrate e per la vigilanza sulla riscossione delle medesime; per i buoni e vaglia del tesoro; per l'officina delle carte-valori e per la Cassa speciale del tesoro per i biglietti a debito dello Stato;
una pel riscontro degli atti del Ministero del tesoro.

Dalla sezione II:

una divisione per il riscontro degli atti del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;
una pel riscontro degli atti del Ministero della guerra;
una pel riscontro degli atti del Ministero dell'istruzione pubblica;
una pel riscontro effettivo ai magazzini dello Stato;
una pel riscontro degli atti del Ministero delle poste e dei telegrafi;
una per il riscontro degli atti del Ministero della marina.

Dalla sezione III:

una divisione per la segreteria della sezione.

Dalla sezione IV:

una divisione per la segreteria della sezione e per i progett di pensione e l'esame dei decreti di cessazione dal servizio del personale dell'Amministrazione civile;
una per i progetti di pensione e l'esame dei decreti di cessazione dal servizio del personale delle Amministrazioni militari ed assimilato.

Ciascuna divisione è retta da un direttore capo divisione o, in caso d'assenza o d'impedimento, da un capo sezione.

Art. 9.

A capo di ciascuno degli uffici speciali di riscontro dipendenti dalle sezioni I e II, istituiti o da istituirsi, possono essere preposti referendari ovvero direttori capi divisione.

Alla vigilanza e superiore direzione di detti uffici provvede il presidente della sezione competente, analogamente al disposto dell'art. 26 del presente regolamento.

L'ufficio del doppio del Gran libro tiene pure il duplicato dei registri d'iscrizione dei titoli di credito comunale e provinciale, ed è poto sotto la diretta dipendenza del segretario generale.

Art. 10.

Le attribuzioni dei referendari o degli altri funzionari posti a capo degli uffizi esterni, o delegati ad esercitare la vigilanza sopra taluni uffizi amministrativi, ed il modo di esercitarle, sono determinate con istruzioni approvate dalla Corte.

CAPO II.

Segretariato generale

§ I.

Segretario generale.

Art. 11.

Il segretario generale riceve direttamente dal presidente gli ordini e le istruzioni concernenti: il servizio di segreteria della Corte, l'orario degli uffici, il carteggio riservato alla firma del presidente, la distribuzione degli affari alle sezioni, e tutti i provvedimenti che occorrono riguardo al personale dei suddetti uffici interni ed esterni.

Art. 12.

Il segretario generale ha cura speciale degli affari concernenti tutto il personale degli uffici sì interni che esterni, propone al presidente la più conveniente destinazione dei capi d'ufficio e degli altri impiegati, e fornisce alla Corte le notizie occorrenti per deliberazioni o proposte relative al personale.

Art. 13.

Il segretario generale deve inoltre curare che sia regolarmente eseguita la trasmissione delle deliberazioni e degli elenchi relativi alle registrazioni con riserva, che ogni quindici giorni la Corte deve comunicare direttamente agli uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati, secondo il disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, nonchè dei mandati contemplati all'art. 58 della legge di contabilità e 327 del regolamento relativo; e così pure dell'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parere, ai termini dell'art. 10 della legge di contabilità.

§ II.

Direttori superiori.

Art. 14.

Ai direttori superiori sono affidate normalmente le seguenti attribuzioni:

a) curare la raccolta delle deliberazioni di massima adottate dalla Corte in sede di riscontro e nel caso di diversità di interpretazione di leggi o regolamenti, renderne avvisata la presidenza a mezzo del segretario generale;

b) vigilare il personale degli uffici interni ed esterni della Corte per quanto riguarda l'osservanza dell'orario e la disciplina e riferirne al presidente ed al segretario generale: ferme restando la superiore sorveglianza da parte del segretario generale stesso e la responsabilità dei capi di divisione di cui all'art. 36 del regolamento per il personale;

c) vigilare specialmente i nuovi reparti incaricati della revisione dei rendiconti;

d) vigilare e riferire al presidente ed al segretario generale sui lavori arretrati e sulle loro cause;

e) vigilare sulla tenuta del conto impegni;

f) proporre opportune ed eventuali modificazioni e semplificazioni dei servizi;

g) presiedere le speciali Commissioni che potranno essere nominate dal presidente per l'esame di regolamenti attinenti servizi sottoposti al controllo di più divisioni.

Art. 15.

Oltre alle normali attribuzioni stabilite dal precedente articolo ed a quelle derivanti da eventuali incarichi della presidenza, ai direttori superiori sono affidate le seguenti funzioni speciali:

uno di essi è destinato al segretariato generale, e, qualunque sia la sua anzianità, sostituisce il segretario generale nei casi d'assenza o d'impedimento, e lo coadiuva negli affari riguardanti il personale;

gli altri due sono preposti alle segreterie della II e IV sezione e le speciali attribuzioni derivanti da quell'incarico sono stabilite dal successivo art. 21.

CAPO III.

Del modo come le sezioni debbono procedere nell'esercizio delle loro attribuzioni

§ 1.

Norme generali.

Art. 16.

Il presidente della Corte presiede la sezione I.

L'assegnazione dei presidenti di sezione, dei consiglieri e dei referendari alle singole sezioni ed uffici, è fatta con ordinanza del presidente della Corte, inteso il Consiglio di presidenza.

Nello stesso modo, per esigenze di servizio, potrà variarsi il numero dei referendari normalmente assegnati alle sezioni III e IV ai termini dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 17.

Ciascun presidente convoca e presiede la propria sezione.

Durante il periodo feriale le sezioni sono presiedute dal presidente di sezione designato dal presidente della Corte.

Nel caso d'assenza o d'impedimento del presidente, questi è sostituito dal consigliere più anziano delle sezioni.

Art. 18.

Quando occorra discutere e risolvere dubbi nelle materie attribuite alle sezioni di controllo, queste possono essere riunite dal presidente della Corte di sua iniziativa, o su proposta dei presidenti delle dette sezioni.

Art. 19.

Le relazioni dei consiglieri alle sezioni possono essere orali o scritte.

Le deliberazioni con le necessarie motivazioni debbono sempre risultare dal verbale di ciascuna seduta.

Art. 20.

Nelle deliberazioni collegiali, quando vi sia parità di numero, si astiene il meno anziano, che non sia il relatore.

Art. 21.

Ciascuna sezione ha uno speciale ufficio di segreteria per ricevere e distribuire le carte, per la compilazione dei verbali delle sedute, per il carteggio e per quanto si riferisce alla particolarità degli affari trattati da ciascuna sezione.

Alla direzione di detti uffici ed alle funzioni di segretario delle sezioni sono preposti: il segretario generale per la I sezione, due direttori superiori rispettivamente per le sezioni II e IV e per la sezione III il capo di divisione della segreteria della sezione stessa.

In caso di assenza o di impedimento dei titolari essi vengono sostituiti: nella I sezione dal direttore superiore addetto al segretariato generale, nella II e IV da un direttore capo di divisione chiamato dal rispettivo presidente e per la III da un funzionario all'uopo designato dal presidente della sezione.

Art. 22.

Per ciascuna sezione è tenuto un registro-protocollo, nel quale sono iscritti tutti gli affari che le pervengono a misura del loro

arrivo: la data di questo e il successivo corso degli affari debbono risultare dal protocollo.

Art. 23.

Oltre gli altri registri che sono prescritti, ciascuna sezione tiene un repertorio delle massime tratte dalle proprie deliberazioni o decisioni.

Art. 24.

Le lettere e le deliberazioni delle sezioni sono firmate dai rispettivi presidenti e in loro assenza o altro impedimento, dal consigliere anziano della sezione.

La corrispondenza coi ministri è tenuta dal presidente della Corte, il quale provvede pure alla comunicazione delle deliberazioni sia della Corte che delle singole sezioni.

Art. 25.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente della Corte lo sostituisce il presidente di sezione anziano, il quale ne assume la firma, tranne per gli affari che il presidente riservi personalmente a sè.

§ 2.

Norme speciali per la I e II sezione.

Art. 26.

I presidenti della I e II sezione assegnano a ciascun consigliere della rispettiva sezione la speciale vigilanza sopra una o due divisioni di riscontro, affinchè ne abbia la superiore direzione ed apponga la sua firma alle occorrenti vidimazioni e registrazioni.

Art. 27.

Le divisioni di riscontro della Corte esaminano i decreti Reali, Ministeriali o di altre autorità, i mandati e gli altri atti emessi a cura delle amministrazioni il cui controllo è loro affidato; ed ove li riconoscano regolari, li sottopongono al consigliere competente.

Quando ravvisano nel decreto, mandato od atto in esame qualche irregolarità o qualche infrazione alle vigenti norme, legislative o regolamentari, fanno opportuni rilievi ufficiosi che, previo il visto del consigliere, sono trasmessi ai Ministeri o agli uffici dipendenti.

Qualora le Amministrazioni non provvedano ad emendare, ma si limitino a giustificare o a dare spiegazioni sugli atti pei quali furono fatte osservazioni, il consigliere o li ammette alla registrazione, o ne riferisce alla sezione. Possono essere ammessi a registrazione parziale, i decreti collettivi, riguardo a quei provvedimenti che la sezione riconosca regolari.

Il consigliere riferisce inoltre alla sezione quegli affari che stima opportuno, e può anche sottoporle le osservazioni ufficiose prima di darvi corso.

Quando la sezione creda doversi negare la registrazione, o sospenderla per avere più ampie informazioni, ne espone le ragioni con motivata deliberazione.

La deliberazione della sezione è trasmessa al Ministero da cui emanò l'atto o decreto, e qualora il ministro, per risoluzione del Consiglio dei ministri insista perchè esso debba aver corso ai termini dell'art. 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e la sezione non trovi di mutare avviso, la Corte in adunanza generale, determina se il visto per la registrazione sull'atto o sul decreto, si debba apporre *con riserva*.

Art. 28.

Quando un decreto o regolamento, insieme ad altre disposizioni, ne contenga qualcuna riguardante la resa o la forma dei conti giudiziali e le cauzioni, prima della sua registrazione è dalle competenti sezioni di controllo comunicato alla III per il suo avviso.

Sono parimente comunicati preventivamente alla sezione IV, per l'esame di competenza e il conseguente parere, i decreti e regolamenti concernenti pensioni o collocamenti a riposo, nonchè quelli relativi alla resa o forma dei conti delle Provincie.

Art. 29.

Al consigliere preposto al controllo degli atti riguardanti le entrate di bilancio è pure delegata per la Corte la firma dei buoni del tesoro. Egli può essere coadiuvato da uno o più referendari designati con ordinanza presidenziale.

§ 3.

Norme speciali per la III sezione.

Art. 30.

Spetta alla III sezione l'esame dei decreti o regolamenti riguardanti esclusivamente la resa o la forma dei conti, e le spetta pure di dare il proprio avviso sugli atti il cui esame sia di competenza di altre sezioni e che le vengano comunicati ai sensi dell'art. 28.

Art. 31.

Ad uno dei consiglieri della III sezione è specialmente affidata la superiore direzione sopra il servizio delle cauzioni.

Art. 32.

È affidata ad un consigliere della Corte la sopraintendenza al servizio interno, agli archivi, alla biblioteca, ed alle spese della Corte.

Nel primo mese di ciascun trimestre egli riferisce alla sezione III sul conto presentato dall'economo e relativo alle spese pagate nel trimestre precedente sui fondi somministrati all'economo stesso.

Nel primo mese di ciascun esercizio finanziario egli riferisce alla stessa sezione, e poi alla Corte in adunanza generale, per la definitiva approvazione, sul conto delle spese fatte dall'economo nell'esercizio scaduto.

§ 4.

Norme speciali per la IV sezione.

Art. 33.

Il riscontro e la registrazione dei decreti o altri atti che importino collocamento a riposo o cessazione di servizio degli impiegati civili e dei militari di terra e di mare dipendenti dallo Stato, sono fatti dalla sezione IV a mezzo delle divisioni dipendenti, con le norme indicate agli articoli 26 e 27.

Il riscontro e la registrazione dei decreti od altri atti contemplati dalla lettera *c*) dell'art. 5 sono esercitati a mezzo delle divisioni ed uffici dipendenti con le stesse norme sopra indicate.

Analogamente si procede per l'esame degli atti assegnati o comunicati alla sezione IV, ai termini del secondo capoverso dell'art. 28.

Art. 34.

Il presidente della sezione riparte fra i consiglieri di essa, l'esame dei progetti di liquidazione delle pensioni, nonchè gli altri affari di cui all'articolo precedente e nelle sedute, all'uopo designate, i consiglieri ne riferiscono alla sezione per le opportune deliberazioni, conformemente al disposto dal regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Inoltre il presidente stesso assegna fra i consiglieri ed i referendari della sezione, i giudizi sulla responsabilità degli amministratori provinciali ed i conti dei tesorieri delle Provincie, e del R. politecnico di Torino.

CAPO IV.

Adunanze generali

Art. 35.

La Corte è convocata in adunanza generale a sezioni riunite dal presidente della Corte, o dal presidente di sezione che lo rappresenta, ai termini dell'art. 7 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 36.

Il procuratore generale interviene alle adunanze della Corte a sezioni riunite, semprechè si trattino affari sui quali il pubblico ministero debba essere sentito, ovvero egli stesso debba fare rappresentanze, comunicazioni o richieste alla Corte; nel qual caso il procuratore generale può chiederne al presidente la convocazione.

Art. 37.

Il segretario generale compila il verbale delle adunanze della Corte a sezioni riunite.

CAPO V.

Consiglio di presidenza

Art. 38.

Il presidente della Corte convoca a consiglio i presidenti di sezione quando lo creda opportuno.

Secondo le materie che si abbiano a trattare, il procuratore generale può essere invitato ad intervenirvi.

Il segretario generale assiste alle adunanze del Consiglio e ne redige i verbali.

In assenza di qualcuno dei presidenti, o del segretario generale, suppliscono i loro rappresentanti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 39.

È provveduto nel Consiglio dei presidenti per le proposte relative al bilancio della Corte.

Sono stabilite dal Consiglio stesso le retribuzioni da concedersi agli impiegati per lavori straordinari, come pure le sovvenzioni per malattie, o altri straordinari bisogni, salva al presidente la facoltà di provvedere direttamente nei casi di urgenza.

Norme generali

Art. 40.

La Corte potrà fare alle disposizioni del presente regolamento quelle variazioni che si ravvisassero opportune.

Art. 41.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Art. 42.

Il presente regolamento andrà in vigore nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Approvato dalla Corte dei conti a sezioni riunite il 2 luglio 1913.

Il presidente
di BROGLIO.

Il segretario generale
E. MAZZOCCOLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 20 corrente, in Castiglione Torinese e in Rocca Canavese, provincia di Torino, sono state attivate al servizio pubblico con orario limitato di giorno le ricevitorie fonotegrafiche collegate agli uffici telegrafici di Gassino e di Corio.

Il giorno 20 luglio 1913, in Mercatale di Sassocorvaro, provincia di Pesaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 21 luglio 1913.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO.

Veduta la relazione della commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami a 140 posti di vice ispettore scolastico e a 10 posti di vice ispettrice scolastica, bandito con ordinanza 29 luglio 1912, e la graduatoria dei direttori didattici con insegnamento e dei maestri vincitori, e della direttrice didattica con insegnamento e delle maestre vincitrici, ad essa allegate:

Veduti i regolamenti 19 aprile 1906, n. 350, e 1° febbraio 1912, n. 180;

Veduto il comma II dell'art. 3 della legge 22 novembre 1908, n. 693, e l'art. 10 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756;

DECRETA:

Secondo l'ordine dato qui appresso, che servirà di norma per la nomina e per la collocazione nei ruoli di anzianità, è approvata e resa esecutoria la graduatoria dei vincitori e delle vincitrici del concorso a 140 posti di vice ispettore scolastico e a 10 posti di vice, ispettrice scolastica:

Cinque Carmelo con punti 59 89 — Richard Maria Clotilde id. 56 15 — Bianconi Luigi id. 55 60 — Gervaso Alessandrina id. 55 25 — Fontana Domenico id. 54 85 — Merlino Vincenzo id. 54 30 — Repetti Zeffira id. 53 45 — Tarchetti Carlo id. 53 40 — Bertolino Marco id. 52 80 — D'Aste Vittorio id. 52 40 — Cotronei Paolo id. 52 36 — Ferrara Luigi id. 52 02 — Paccagnella Maria id. 51 87 — Alberici Camillo id. 51 85 — Martucci Aminta id. 51 82 — Montanari Ettore id. 51 55 — Leanza Ida id. 51 25 — Cavallini Pilade id. 51 00 — Paccagnella Emma id. 51 00 — Lazzarini Alfredo id. 50 95 — Carrera Oronzo id. 50 90 — Cancelleri Giuseppina id. 50 82 — Campagna Laviania id. 50 75 — Paladino Antonio id. 50 72 — Coppola Rosolino id. 50 50 — Baudana Maria id. 50 45 — Alessi Egildo id. 50 40 — Ciocca Giuseppe id. 50 25 — Neri Gino Alessandro id. 50 05 — D'Agostino Luigi id. 50 02 — D'Avino Luigi id. 50 00 — Verdi Salvatore id. 49 92 — Bassani Angelo id. 49 75 — Artioli Deaino id. 49 50 — Caccavelli Alberico id. 49 50 — Renieri Edgardo id. 49 45 — Guarnieri Luigi id. 49 45 — Primiero Francesco id. 49 40 — Masala Giovanni id. 49 25 — Lavezzi Giacomo id. 49 22 — Tosi Francesco Ettore id. 49 19 — Sangiorgi Mario id. 49 15 — Platania Giuseppe id. 49 10 — Romani Fulvio id. 49 10 — Atzori Elia id. 48 80 — Lasaponara Fedele id. 48 65 — Guanciali Franchi Muzio id. 48 63 — Sagramora Silvio id. 48 50 — Carrà Lorenzo id. 48 30 — Greco Gaetano id. 48 27 — Bianchi Francesco id. 48 25 — Chiota Giuseppe id. 48 25 — Viola Domiziano id. 48 23 — Certo Attilio id. 48 20 — Scelfo Antonio id. 48 10 — Flores Tito Livio id. 48 10 — D'Alessandro Francesco id. 48 10 — Torresi Amerigo id. 48 04 — Del Cioppo Oreste id. 47 90 — Rivadossi Cesare id. 47 89 — Altomare Giuseppe id. 47 88 — Agnese Giovanni id. 47 75 — Orsetti Francesco id. 47 65 — Collina Vittorio id. 47 65 — Cerise Francesco id. 47 61 — Buonpensiere Antonio id. 47 52 — Montagna Odile id. 47 40 — Dolciotti Eugenio id. 47 36 — Polito Giuseppe id. 47 33 — Bovini Paris id. 47 30 — Bernardini Paride id. 47 30 — Carfora Michele id. 47 30 — Garofoli Luigi id. 47 29 — Mastruzzo Felice id. 47 25 — Mazzamuto Gaetano id. 47 25 — Iacoviello Giuseppe id. 47 17 — Sgroi Giovanni id. 47 15 — Milianti Ulisse id. 47 10 — Simeone Gallo id. 47 05 — Bonfanti Sicinio id. 47 05 — Rosa Giacomo id. 47 00 — Cola Giovanni Terenzio id. 47 00 — Dantini Luigi id. 47 00 — Cosmi Carlo id. 47 00 — Zucchini Giovanni id. 46 95 — Perini Igino id. 46 90 — Campana Francesco id. 46 90 — Giorchino Carlo id. 46 87 — Vespa Francesco id. 46 87 — Titolo Paolo id. 46 77 — Ippolito Andrea id. 46 75 — Contri Giuseppe id. 46 75 — Ronchi Domenico id. 46 65 — Bartoli Generoso id. 46 65 — De Murtas Daniele id. 46 62 — Capobianco Ernesto id. 46 59 — Leoni Virginio id. 46 52 — Mattana Virgilio id. 46 50 — Varlaro Gio-

vanni id. 46 45 — Cesareo Riccardo id. 46 45 — Flamini Angelo id. 46 40 — Frazzini Felice id. 46 40 — Mazzieri Salvatore id. 46 40 — Accivile Nicola id. 46 36 — Calì Antonino di Antonio id. 46 33 — Toccabelli Giovan Battista id. 46 25 — Russo Giuseppe id. 46 25 — Fabrizi Salvatore id. 46 25 — Giovanetti Antonio id. 46 20 — Mosca Pio id. 46 15 — Maiella Michele id. 46 10 — Rosa Genuino id. 46 07 — Silletti Giuseppe id. 46 06 — Musicò Francesco id. 46 00 — Pittarelli Giuseppe id. 46 00 — Melani Agostino id. 46 00 — Canna Pietro id. 45 95 — Ciccarone Nicola id. 45 93 — Vernazza Stanislao id. 45 90 — Gulluni Francesco id. 45 85 — Agabio Enrico id. 45 85 — Bisi Cesare id. 45 80 — Cicero Giuseppe id. 45 80 — Benzone Ottaviano Giulio id. 45 75 — Pantarotto Giuseppe id. 45 75 — Perozzo Lorenzo Emilio id. 45 75 — Ortensi Icilio id. 45 75 — Minciacchi Giuseppe id. 45 75 — Bertozzi Flavio Eudoro id. 45 75 — Cravino Michele id. 45 75 — Vaccaro Giuseppe id. 45 65 — Sorrentino Alfonso id. 45 62 — Tanturri Vittor Ugo id. 45 56 — Allatere Pietro id. 45 55 — Balbo Giuseppe id. 45 43 — Pesante Giacomo id. 45 40 — Monti Alessandro id. 45 40 — Nesi Roberto id. 45 40 — Riga Zena id. 45 28 — Prizzon Domenico id. 45 25 — Faccone Carlo id. 45 25 — Pepe Ernesto id. 45 15 — Cavaliere Attilio id. 45 15 — Gori Stanislao id. 45 00 — De Dominicis Orlando id. 44 90 — Garavini Eugenio id. 44 60 — Zambrano Domenico id. 44 60 — Roccati Antonio id. 44 50.

Roma, lì 18 giugno 1913.

Il ministro
CREDARO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 29 giugno 1913:

Tenenti medici promossi capitani medici:
Gozzi Celestino — Rombolà Antonio — Sordi Giuseppe — Malanga Donato — D'Anna Giuseppe — Bilancia Costantino — Gatti Dionigi.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 29 giugno 1913:

I seguenti ufficiali commissari sono promossi al grado superiore con anzianità 30 giugno 1913:

Maggiore commissario promosso tenente colonnello commissario:
Pernigotti nob. cav. Luca.

Capitani commissari promossi maggiori commissari:
Del Monaco cav. Pietro — Gallo Eugenio — Rossi cav. Antonio — Gallini Luigi — Vigilante cav. Pasquale.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 29 giugno 1913:

I seguenti ufficiali di sussistenza sono promossi al grado superiore con anzianità 30 giugno 1913:

Capitani di sussistenza promossi maggiori di sussistenza:
Pascale cav. Costantino — Laudati Giovanni.

Tenenti di sussistenza promossi capitani di sussistenza:
Platì Consalvo — Cutrone Vincenzo — Galati Luigi.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto dell'8 maggio 1913:

Rollini Enrico, capitano, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 20 maggio 1913.

Con R. decreto del 29 giugno 1913:

I seguenti ufficiali d'amministrazione sono promossi al grado superiore con anzianità 30 giugno 1913:

Maggiore d'amministrazione promosso tenente colonnello d'amministrazione:
Musso cav. Vittorio.

Capitano d'amministrazione promosso maggiore d'amministrazione:
Botteri cav. Emanuele.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	252502	70 —	*Mannuzzi* Pio fu *Pier Santi* dom. a Forlì	*Manuzzi* Pio fu *Pier Sante* dom. a Forlì
»	549188	210 —	Peletta o Pelletta di Cortanzone o Cortazzone Carlo-Emanuele od Emanuele fu Alessandro e Mola di Larissè Ademaro, *Alessandro* e Giuseppina nubile di Massimo, eredi indivisi, dom. a Torino	Peletta o Pelletta di Cortanzone o Cortazzone Carlo-Emanuele od Emanuele fu Alessandro e Mola di Larissè Ademaro, *Domiziano-Alessandro* e Giuseppina ecc. come contro
3.50 % Cat. A	001023	119 —	Grignini *Pasqualina-Anita, detta Anita*, fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Fortunati Federico fu Vincenzo, domic. in Genova	Grignini *Anita-Enrichetta-Pasqualina* fu Vincenzo, minore ecc. come contro
5 %	1193785	25 —	Sabucchi Giacomo fu *Silvio*, domic. a Pianella (Teramo)	Sabucchi Giacomo fu *Antonio* ecc. come contro
3.50 %	336649	154 —	De Ponte *Amalia* fu Giuseppe moglie di Scimone Antonio dom. a Palermo	De Ponte *Maria-Amalia* fu Giuseppe moglie di Scimone Antonio ecc. come contro
»	336650	84 —		
»	336651	262 50		
»	341971	49 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 giugno 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE al 30 giugno 1913

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito		Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico			
	Gran Libro del Debito Pubblico.			
	Consolidati.			
1	Consolidato 3.50 per % netto (ex 3.75 % netto)	(*)	—	283,448,335 68
2	Consolidato 3 per %	(*)	—	4,803,145 97
3	Consolidato 3.50 per % netto (Cat. *A* - Creazione 1902)	(*)	—	33,012,286 19
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza		—	32,453,593 99
				353,717,361 83
	Debiti redimibili.			
5	Obbligazioni 3.50 % netto create con la legge 21 dicembre 1908, n. 731 (Categoria 1ª)	(*)	1960	5,168,800 —
6	Id. 3 % id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*)	1960	10,407,600 —
				15,576,400 —
	Rendita in nome della Santa Sede.			
7	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214		—	3,225,000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.			
	Debiti redimibili.			
8	*Toscana* . . . . . 5 per % - 10 febbraio 1861 (Ferrovia maremmana)	(*)	1959	1,977,975 —
9	*Roma* . . . . . . 5 » % - 11 aprile 1866 (Blount)	(*)	1940	1,489,868 75
10	*Regno d'Italia* . 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Novara		1917	57,728 —
11	*Regno d'Italia* . 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo 1ª emissione		1916	4[illegible],480 —
12	*Regno d'Italia* . 3 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo 2ª emissione		1948	170,265 —
13	*Regno d'Italia* . 3 » % - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	(*)	1961	3,285,915 —
				7,024,231 75
	Debiti perpetui.			
14	Debito feudale 3 % del 3 ottobre 1825 (Modena)		—	13,963 37

(4° trimestre dell'esercizio 1912-1913) dei debiti pubblici dello Stato.

Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.

al 30 giugno 1912	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1913		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
8,098,523,876 57	—	—	(1) 16,240 —	(1) 464,000 —	283,432,095 68	8,098,059,876 57	1
160,104,865 67	—	—	(2) 15 —	(2) 500 —	4,803,130 97	160,104,365 67	2
943,208,176 86	(3) 3,815 10	(3) 109,002 86	—	—	33,016,101 29	943,317,179 72	3
721,190,977 55	—	—	(4) 4,905 14	(4) 109,003 10	32,448,688 85	721,081,974 45	4
9,923,027,896 65	3,815 10	109,002 86	21,160 14	573,503 10	(5) 353,700,016 79	9,922,563,393 41	
147,680,000 —	—	—	(6) 42,700 —	(6) 1,220,000 —	(7) 5,126,100 —	(7) 146,460,000 —	5
346,920,000 —	—	—	(6) 96,000 —	(6) 3,200,000 —	(8) 10,311,600 —	(8) 343,720,000 —	6
494,600,000 —	—	—	138,700 —	4,420,000 —	15,437,700 —	490,180,000 —	
64,500,000	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —	7
39,559,500 —	—	—	(9) 10,600 —	(9) 212,000 —	1,967,375 —	39,347,500 —	8
29,797,375 —	—	—	(10) 9,437 50	(10) 188,750 —	1,480,431 25	29,608,625 —	9
1,154,560 —	—	—	(9) 8,448 —	(9) 168,960 —	49,280 —	985,600 —	10
849,600 —	—	—	(9) 8,600 —	(9) 172,000 —	33.880 —	677,600 —	11
5,675,500 —	—	—	(9) 2,640 —	(9) 88,000 —	(11) 167,625 —	(11) 5,587,500 —	12
109,530,500 —	—	—	(9) 31,320 —	(9) 1,044,000 —	(12) 3,254,595 —	(12) 108,486,500 —	13
186,567,035 —	—	—	71,045 50	1,873,710 —	6,953,186 25	184,693,325 —	
465.445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70	14

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
15	Obbligazioni 3 per % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	209,235 —
16	Id. 6 » % dei Canali Cavour	(*) 1915 (**)	694,170 —
17	Id. 5 » % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,118,775 —
18	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato — Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	18,200 —
19	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato — Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alesssandria	(*) 1956 (**)	281,370 —
20	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato — Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1961 (***)	—
21	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 3 per % delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D[1] - D[2])	(*) 1953 (**)	3,759,795 —
22	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 3 » % della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	364,795 20
23	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 5 » % della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1,796,175 —
24	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 3 » % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	748,200 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 per % per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	26,879,160 —
26	Obbligazioni 5 per % per i lavori di sistemazione del Tevere (emissioni 1883 - 1884 - 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95)	1944	934,350 —
27	Obbligazioni 5 per % per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1,486,275 —
28	Obbligazioni 5 per % delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	5,771,575 —
29	Obbligazioni 5 per % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	214,050 —
			44,276,125 20
	Debiti perpetui.		
30	Debito 5 per % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,193 15
31	Debito 5 per % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,080,547 83
32	Rendita 3 per % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,223 13
33	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,259 25
34	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1,420 83
			2,756,644 19

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del Debito pubblico	Consolidati	353,717,361 83
	Debiti redimibili	15,576,400 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	7,024,231 75
	Debiti perpetui	13,963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	44,276,125 20
	Debiti perpetui	2,756,644 19
	Totale	426,589,726 34

Dalla direzione generale del Debito pubblico — Roma, li 14 luglio 1913.

Per il direttore capo di ragioneria
MAJORCA.

al 30 giugno 1912	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1913		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
6,974,500 —	—	—	(9) 1,695 —	(9) 56,500 —	207,540 —	6,918,000 —	15
11,569,500 —	—	—	(9) 159,660 —	(9) 2,661,000 —	534,510 —	8,908,500 —	16
22,375,500 —	—	—	(9) 3,050 —	(9) 61,000 —	1,115,725 —	22,314,500 —	17
910,000 —	—	—	(9) 350 —	(9) 17,500 —	17,850 —	892,500 —	18
9,379,000 —	—	—	(9) 3,165 —	(9) 105,500 —	278,205 —	9,273,500 —	19
8,557,000 —	—	—	—	(9) 164,500 —	—	8,392,500 —	20
125,326,500 —	—	—	(9) 45,840 —	(9) 1,528,000 —	(13) 3,713,955 —	(13) 123,798,500 —	21
12,159,840 —	—	—	4,258 80	141,960 —	360,536 40	12,017,880 —	22
35,923,500 —	—	—	(9) 10,000 —	(9) 200,000 —	1,786,175 —	35,723,500 —	23
24,940,000 —	—	—	(9) 11,715 —	(9) 390,500 —	(14) 736,485 —	(14) 24,549,500 —	24
895,072,000 —	—	—	(9) 108,225 —	(9) 3,607,500 —	(15) 26,770,935 —	(15) 892,364,500 —	25
18,687,000 —	—	—	(9) 16,000 —	(9) 320,000 —	918,350 —	18,367,000 —	26
29,725,500 —	—	—	(9) 8,750 —	(9) 175,000 —	1,477,525 —	29,550,500 —	27
115,431,500 —	—	—	—	—	5,771,575 —	115,431,500 —	28
4,281,000 —	—	—	(9) 3,100 —	(9) 62,000 —	210,950 —	4,219,000 —	29
1,322,212,340 —	—	—	375,808 80	9,490,960 —	43,900,316 40	1,312,721,380 —	
19,743,863 —	—	—	(16) 4 25	(16) 85 —	987,188 90	19,743,778 —	30
21,610,956 60	—	—	(17) 30,226 92	(17) 604,538 40	1,050,320 91	21,006,418 20	31
3,140,771 —	(18) 29 08	(13) 969 33	—	—	94,252 21	3,141,740 33	32
19,775,308 34	—	—	—	—	593,259 25	19,775,308 34	33
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93	34
64,318,259 87	29 08	969 33	30,231 17	604,623 40	2,726,442 10	63,714,605 80	
9,923,027,896 65	3,815 10	109,002 86	21,160 14	573,503 10	353,700,016 79	9,922,563,396 41	
491,600,000 —	—	—	138,700 —	4,420,000 —	15,437,700 —	490,180,000 —	
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —	
186,567,035 —	—	—	71,015 50	1,873,710 —	6,953,186 25	184,693,325 —	
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70	
1,322,212,340 —	—	—	375,808 80	9,490,960 —	43,900,316 40	1,312,721,380 —	
64,318,259 87	29 08	969 33	30,231 17	604,623 40	2,726,442 10	63,714,605 80	
12,055,690,977 22	3,844 18	109,972 19	636,945 61	16,962,796 50	425,956,624 91	12,038,838,152 91	

Il direttore generale del Debito pubblico
GARBAZZI.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	24,107,231 —
2	Buoni del Tesoro a lunga scadenza. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	952,175 —
3	Buoni del Tesoro quinquennali (legge 21 marzo 1912, n. 191)	—	9,000,000 —
4	Id. id. (id. 29 dicembre 1912, n. 1352)	—	—
5	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	12,003,948 63
6	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 0/0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1917 e successivi	17,838,171 42
	Totale dei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro		63,906,576 05

Dalla direzione generale del tesoro - Roma, li 19 luglio 1913.

RIASSUNTO

	Consistenza dei debiti in rendita
Parte I. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico*	426,589,726 31
Parte II. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro*	63,906,576 05
Totale generale	490,496,302 39

al 30 giugno 1912	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1913		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
877,336,501 70	—	—	*a)* 253,232 —	*a)* 9,174,546 12	23,851,049 —	868,161,955 58	1
27,2(5,000 —	—	—	*b)* 53,900 —	*b)* 1,540,000 —	898,275 —	25,665,000 —	2
225,000,000 —	*c)* 4,239,600 —	*c)* 105,990,000	—	—	13,239,600 —	330,990,000 —	3
—	*d)* 6,000,000 —	*d)* 150,000,000	—	—	6,000,000 —	150,000,000 —	4
328,984,894 23	—	—	*e)* 731,570 93	*c)* 20,043,039 06	11,277,377 70	308,941,855 17	5
509,662,049 71	*f)* 1,622,600 —	*f)* 46,360,000	*g)* 245,398 75	*g)* 7,011,392 93	19,215,372 67	549,010,647 78	6
1,968,188,436 64	11,862,200 —	302,350,000	1,284,101 68	37,768,978 11	74.484,674 37	2,232,769.458 53	

Per il direttore generale del tesoro
CIGLIANA.

GENERALE

al 30 giugno 1912	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1913	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
12,055,690,977 22	3,844 18	109,972 19	636,945 61	16,962,796 50	425,956,624 91	12,038,838,152 91
1,968,188.436 64	11,862,200 —	302,350,000 —	1,284,101 68	37,768,978 11	74,484,674 37	2,232,769,458 53
14,023,879,413 86	11,866,044 18	302,459,972 19	1,921,047 29	54,731,774 61	500,441,299 28	14 271,607,611 44

Aumento in Rendita L. 9,944,996 89

Aumento in Capitale L. 247,728,197 58

Riepilogo del movimento dei debiti pubblici

SITUAZIONE al 1° luglio 1912 . . .

Variazioni in aumento avvenute nel 3° trimestre 1912 (1° trimestre dell'esercizio 1912-913) . . . .

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra . . . .

SITUAZIONE al 30 settembre 1912 . .

Variazioni in aumento avvenute nel 4° trimestre 1912 (2° trimestre dell'esercizio 1912-913) . . . . . .

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra . . . .

SITUAZIONE al 31 dicembre 1912 . .

Variazioni in aumento avvenute nel 1° trimestre 1913 (3° trimestre dell'esercizio 1912-913). . . . .

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra . . . .

SITUAZIONE al 31 marzo 1913 . . .

Variazioni in aumento avvenute nel 2° trimestre 1913 (4° trimestre dell'esercizio 1912-913) . . . .

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra . . . .

SITUAZIONE al 30 giugno 1913 . . .

Differenze tra la situazione al 30 giugno 1913 e quella al 1° luglio 1912 . . . .

dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

Debiti amministrati dalla direzione generale del Debito pubblico		Debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro		TOTALE	
Rendita	Capitale	Rendita	Capitale	Rendita	Capitale
426,589,726 34	12,055,690,977 22	63,906,576 05	1,968,188,436 64	490,496,302 39	14,023,879,413 86
1,003 55	28,758 57	3,062,300 —	76,780,000 —	3,063,306 55	76,808,758 57
426,590,732 89	12,055,719,735 79	66,968,876 05	2,044,968,436 64	493,559,608 94	14,100,688,172 43
137,062 14	4,441,718 66	—	—	137,062 14	4,441,718 66
426,453,670 75	12,051,278,017 13	66,968,876 05	2,044,968,436 64	493,422,546 80	14,096,246,453 77
1,599 12	45,689 14	1,296,300 —	32,610,000 —	1,297,899 12	32,655,689 14
426,455,269 87	12,051,323,706 27	68,265,176 05	2,077,578,436 64	494,720,445 92	14,128,902,142 91
274,887 52	5,825,989 33	552,824 25	12,940,579 46	827,711 77	18,766,568 79
426,180,382 35	12,045,497,716 94	67,712,351 80	2,064,637,857 18	493,892,734 15	14,110,135,574 12
547 84	15,791 05	1,422,050 —	40,630,000 —	1,422,597 84	40,645,791 05
426,180,930 19	12,045,513,507 99	69,134,401 80	2,105,267,857 18	495,315,331 99	14,150,781,365 17
89,692 95	2,307,255 18	—	—	89,692 95	2,307,255 18
426,091,237 24	12,043,206,252 81	69,134,401 80	2,105,267,857 18	495,225,639 04	14,148,474,109 99
690 67	19,733 43	6,081,550 —	152,330,000 —	6,082,240 67	152,349,733 43
426,091,927 91	12,043,225,986 24	75,215,951 80	2,257,597,857 18	501,307,879 71	14,300,823,843 42
135,303 —	4,387,833 33	731,277 43	24,828,398 65	866,580 43	29,216,231 98
425,956,624 91	12,038,838,152 91	74,484,674 37	2,232,769,458 53	500,411,299 28	14,271,607,611 44
— 633,101 43	— 16,852,824 31	+ 10,578,098 32	+ 264,581,021 89	+ 9,944,996 89	+ 247,728,197 58

(Seguono le annotazioni).

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. Fanno eccezione le serie A e B delle ferrovie Livornesi 3 0[0 e l'emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia.

(**) Gl'interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita e capitale nominale annullati durante il 2° *trimestre dell'esercizio*, per prescrizione trentennale	Rendita	L.	5,631 50	Cap. nom.	L.	160,900 —
Rendita e capitale nominale annullati durante il 3° *trimestre dell'esercizio*, per prescrizione trentennale	Id.	»	10,398 50	Id.	»	297,100 —
1) Rendita e capitale nominale annullati, nel 4° *trimestre dell'esercizio* per prescrizione trentennale	Id.	»	210 —	Id.	»	6,000 —
Insieme:	Rendita	L.	16,240 —	Cap. nom.	L.	464,000 —
2) Rendita e capitale nominale annullati, durante il 2° *trimestre dell'esercizio* per prescrizione trentennale	Id.	»	15 —	Id.	»	500 —

3) Rendita e capitale nominale inscritti, nel 1° *trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendite 4.50 0[0 netto, in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483

(1° trimestre)	Rendita	L.	1,006 55	Cap. nom.	L.	28,758 57
Rendita e capitale nominale iscritti, come sopra, nel 2° *trimestre dell'esercizio*	Id.	»	1,599 12	Id.	»	45,689 14
Rendita e capitale nominale iscritti, come sopra, nel 3° *trimestre dell'esercizio*	Id.	»	518,76	Id.	»	14,821 72
Rendita e capitale nominale inscritti, come sopra, nel 4° *trimestre dell'esercizio*	Id.	»	690 67	Id.	»	19,733 43
Insieme:	Rendita	L.	3,815 10	Cap. nom.	L.	109,002 86
4) Rendita e capitale nominale annullati, durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3.50 0[0 (1902) in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483	Rendita	L.	1,294 14	Cap. nom.	L.	28,758 66
Rendita e capitale nominale annullati, come sopra, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	Id.	»	2,056 02	Id.	»	45,689 33
Rendita e capitale nominale annullati, come sopra, nel 3° *trimestre dell'esercizio*	Id.	»	666 98	Id.	»	14,821 78
Rendita e capitale nominale annullati, come sopra nel 4° *trimestre dell'esercizio*	Id.	»	888 —	Id.	»	19,733 33
Insieme:	Rendita	L.	4,905 14	Cap. nom.	L.	109,003 10

5) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni				Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3,50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	
Rendite nominative	528,823	16.682	28,707	32,875	607,087
id. al portatore	1,744,569	25,070	77,918	—	1,847.557
id. miste	8,748	26	657	—	9,431
Assegni provvisori nominativi	20,918	810	4.337	11,141	37,206
id. id al portatore	1,462	77	534	—	2,073
	2,304,520	42,665	112,153	44,016	2,503,354

	Ammontare della rendita				Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto	3 %	3.50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	
Rendite nominative	143,207,893 50	3,044,349 —	26,003.922 —	32,432,445 —	204,688.609 50
id. al portatore	139,024,504 50	1,755,633 —	6,943.832 —	—	147,723,969 50
id. miste	1,171,579 50	2,094 —	60,235 —	—	1,233,908 50
Assegni provvisori nominativi	26,837 99	963 20	7,449 59	16,243 85	51,494 63
id. id. al portatore	1,280 19	91 77	662 70	—	2,034 66
	283,432,095 68	4,803,130 97	33,016,101 29	32,448,688 85	353,700,016 79

6) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte.

7) N. 6,359 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 2,108,155 e per il capitale nominale di L. 60,233,000 sono rappresentate da certificati al nome.

8) N. 193.690 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 5,478,423 e per il capitale nominale di L. 182,614,100 sono rappresentate da certificati al nome.

9) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

10) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso.

11) N. 31 obbligazioni di questo debito, di 2ª categoria, per la rendita di L. 465 e per il capitale nominale di L. 15,500 sono rappresentate da certificati al nome.

12) N. 1081 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 16,215 e per il capitale nominale di L. 540,500, sono rappresentate da certificati al nome.

13) N. 3,020 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 45,300 e per il capitale nominale di L. 1,510,000, sono rappresentate da certificati al nome.

14) N. 600 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 9,000 e per il capitale nominale di L. 300,000, sono rappresentate da certificati al nome.

15) N. 22,780 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 1.286.340 e per il capitale nominale di L. 42 878.000 sono rappresentate da certificati al nome.

16) Rendita e capitale nominale, annullati durante il 3° trimestre dell'esercizio per prescrizione trentennale.

17) Rendita e capitale nominale, annullati durante il 3° trimestre dell'esercizio per una partita di rendita di L. 29.366,28, passata a carico del Demanio, e per L. 860,64 dedotte in seguito a compensazione fra aumenti e diminuzioni in quattro partite reiscritte.

18) Rendita e capitale nominale, reiscritti a favore della Curia arcivescovile di Sorrento, giusta decreto 16 marzo 1912 del ministro del tesoro.

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.

a) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento scadute nell'esercizio.

b) Diminuzione corrispondente ai Buoni estratti nell'11° sorteggio.

c) Saldo delle emissioni autorizzate coi RR. decreti 5 aprile 1912, n. 292; 14 luglio 1912, n. 765 e 3 ottobre 1912, n. 1087.

d) Emissione autorizzata con la legge 29 dicembre 1912, n. 1352.

e) Diminuzione corrispondente:

1° alle quote d'ammortamento comprese nella 13ª e 14ª rata semestrale 1° gennaio e 1° luglio 1913 per . .	L.	4.998.941 42
2° ai certificati rimborsati anticipatamente nell'esercizio ai termini dell'art. 8 della legge 25 giugno 1905, per .	»	15,044.097 64
	L.	20.043.039 06

f) Aumento corrispondente all'emissione di nuovi certificati.

g) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento comprese nelle rate semestrali di scadenza 1° gennaio e 1° luglio 1913.

AVVISI.

Si notifica che nel giorno di lunedì 11 agosto 1913, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 56ª estrazione a sorte delle obbligazioni emesse dalla cessata Società della ferrovia di Novara, del capitale nominale di L. 320 ciascuna, al 5 0[0, assunto in servizio dallo Stato in forza dell'art. 12 della convenzione 20 giugno 1868, approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 663 sulle 3658, attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno notificati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1° ottobre p. v.

Roma, 25 luglio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo della divisione
G. AMBROSO.

Si notifica che nel giorno di martedì 12 agosto 1913, alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 46ª estrazione a sorte delle obbligazioni della già Società « Vittorio Emanuele », concessionaria della ferrovia Calabro-Sicula di L. 500 ciascuna di capitale nominale al 3 0[0, il cui servizio venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della convenzione 20 giugno 1868, approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 3638 sulle 394.855 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi dal 1° ottobre p. v.

Roma, 25 luglio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
G. AMBROSO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 luglio 1913, in L. 102,70.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

23 luglio 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto	97.87 88	96 12 88	97 66 —
3.50 % netto (1902)	97.50 62	95.75 62	97 28 74
3 % lordo ..	65.53 33	64.33 33	64 78 55

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Conservatorio di San Pietro in Colle di Val D'Elsa

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso al posto di insegnante di matematiche e scienze fisico-naturali nella scuola tecnica mista annessa a questo R. Conservatorio alle seguenti condizioni:

Lo stipendio annuo sarà di L. 1000 oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

L'insegnante che verrà nominata dovrà prestare l'opera sua come istitutrice secondo i turni stabiliti dalla direzione dell'Istituto.

Entro un mese dal giorno della inserzione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, le concorrenti dovranno presentare alla presidenza del R. Conservatorio domanda in carta bollata da L. 1,20 corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto i 24 anni e non oltrepassati i 35 al dì della chiusura del concorso;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle lo adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale in data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso o certificato di cui all'art. 2, comma 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti o della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera di tutti i documenti che si producono;

10° ritratto fotografico della concorrente, con la firma autografa di lei vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4 la concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

È sufficiente per l'ammissione al concorso il titolo di abilitazione corrispondente ad una delle diverse discipline da insegnare; ma sarà data la preferenza a coloro che giustificheranno di essere abilitate all'insegnamento di ambedue le materie comprese nel gruppo.

Ai documenti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuni di presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o le bozze di stampa.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

L'insegnante sarà nominata dalla Commissione amministrativa dell'Istituto con le norme stabilite dal regolamento in vigore presso l'Istituto stesso per i concorsi ai posti d'insegnante, e la deliberazione relativa sarà soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale.

L'insegnante prescelta dovrà assumere l'ufficio entro 15 giorni dalla partecipazione della sua nomina, salvo a concedere una breve proroga quando speciali e provate circostanze lo esigano, altrimenti si intenderà decaduta dal posto conferitole.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole servizio durante il quale potrà essere pronunziato licenziamento per inettitudine, per negligenza e per accertata insufficienza fisica.

Dal R. Conservatorio di San Pietro, li 17 giugno 1913.

Il presidente
A. Lepri.

R. CONSERVATORIO DI SANTA MARTA in Montopoli Valdarno

È aperto il concorso al posto d'insegnante d'italiano in questo conservatorio, alle seguenti condizioni:

Lo stipendio annuo sarà di L. 500, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

L'insegnante dovrà prestare l'opera sua anche nelle sorveglianze alle alunne, secondo gli ordini della direttrice, e senza diritto a speciale compenso per eventuale aumento delle ore di servizio.

Entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione, le concorrenti dovranno inviare direttamente al presidente di questo Istituto, oltre alla domanda in carta da bollo da L. 0,60, i seguenti documenti:

1° fede di nascita debitamente legalizzata;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune dell'ultima dimora, legalizzato dal sindaco e dal prefetto, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche da impedirle l'adempimento dell'ufficio cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, legalizzato dal prefetto;

5° laurea universitaria o diploma della scuola di magistero che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso;

6° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

7° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco in carta libera di tutti i documenti.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

I documenti devono esser presentati in originale o in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati dal prefetto o sottoprefetto o dal presidente del tribunale, secondo la natura del documento.

Nel caso che tra le concorrenti vi siano professori e questi ottengano la nomina, lo stipendio normale assegnato alla cattedra da occuparsi verrà aumentato di L. 250, in compenso degli utili della vita interna di cui l'insegnante non usufruisce. La vita interna è espressamente vietata quando il vincitore del concorso sia un professore.

La nomina è fatta da questa Commissione e sarà soggetta all'approvazione del Ministero.

La nomina non diviene definitiva se non dopo un biennio di lodevole insegnamento, durante il quale l'insegnante potrà esser licenziata per accertata insufficienza, per censurabile condotta o per debolezza fisica.

Il concorso avrà il suo svolgimento in ordine alle disposizioni contenute nel regolamento pei concorsi ai posti d' insegnanti in questo Istituto, approvato dal Ministero della pubblica istruzione come da lettera del R. provveditore agli studi di Firenze in data 4 marzo 1910.

Montopoli Valdarno, 1° giugno 1913.

Il presidente
Burri.

R. CONSERVATORIO DI SANTA CHIARA
IN SAN MINIATO

AVVISO DI CONCORSO

ad un posto di insegnante matematiche e scienze nei corsi complementari e normali.

È aperto il concorso per titoli ad un posto d'insegnante interna di matematiche e scienze nei corsi complementari e normali.

Lo stipendio è di L. 700 oltre gli utili della vita interna.

La domanda, in carta da bollo da L. 0,60, dovrà essere indirizzata al presidente dell'Istituto nel termine di giorni 40 dalla data del Bollettino ufficiale della pubblica istruzione in cui l'avviso è pubblicato e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età, legalizzata;

b) certificato di sana costituzione fisica debitamente legalizzato;

c) certificato di penalità rilasciato non più di tre mesi prima del termine di chiusura del concorso e comprovante l'immunità da qualunque condanna;

d) certificato di buona moralità rilasciato non più di tre mesi prima del medesimo termine dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede, legalizzato;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) laurea universitaria o diploma di abilitazione agli insegnamenti per i quali è bandito il concorso;

g) certificato attestante il numero dei punti riportati nell'esame finale di laurea o di diploma;

h) cenno in carta libera riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica percorsa.

i) elenco in carta libera di tutti i documenti presentati.

Ai documenti prodotti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Nella domanda l'aspirante deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo dove intende che le sieno restituiti i documenti.

L'insegnante nominata dovrà assumere l'ufficio con l'apertura del nuovo anno scolastico.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole sperimento.

Durante questo termine l'insegnante prescelta potrà essere licenziata per accertata insufficienza, per censurabile condotta ed anche per debole costituzione fisica.

Nel caso che l'insegnante nominata non assuma entro il termine prefisso il servizio, nella quale ipotesi incorrerà senz'altro nella decadenza da ogni diritto, la Commissione amministrativa potrà procedere alla nomina di una nuova insegnante fra i concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso dalla Commissione giudicatrice, salvo l'osservanza delle forme e modalità stabilite per tali concorsi.

San Miniato, 14 giugno 1913.

Il presidente
march. Carlo Ridolfi.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La violazione del trattato di pace di Londra fatta dalla Turchia con la occupazione di Adrianopoli e l'avanzata nella Tracia, spingendo l'esercito ottomano, con marcia rapidissima fino alla vecchia frontiera bulgara, ha fatto rinsavire i belligeranti balcanici.

Numerosi dispacci provenienti da Belgrado, Atene, Sofia e Bukarest, informano che tutti i quattro Stati e con essi il Montenegro, si affrettano a nominare i loro delegati per venire ad una sollecita sottoscrizione di un trattato di pace, che li metta in grado di riprendere - se occorresse - la lotta contro il secolare comune nemico che, baldanzoso, cerca riprendere in Europa quelle provincie dalle quali fu scacciato.

Le trattative per la pace fra gli Stati balcanici saranno fatte a Bukarest ed un odierno dispaccio da quella città dice:

L'*Agenzia telegrafica rumena* pubblica:

Sebbene i preliminari di pace dovessero essere firmati a Bukarest nello stesso tempo dell'armistizio, il Governo rumeno per facilitare la preventiva conclusione di una sospensione d'armi ha dato missione al generale Coanda di recarsi subito a Nisch incontro ai delegati alleati diretti a Bukarest per parteciparvi alla conferenza. È quindi possibile che prima ancora della firma dell'armistizio misure preventive siano prese per evitare qualsiasi nuova effusione di sague.

Re Ferdinando avendo ieri diretto al Re di Rumania un nuovo dispaccio nel quale lo prega di intercedere presso i Re di Serbia, Grecia e Montenegro per accelerare la conclusione della pace, Re Carlo telegrafò ieri ai Re Pietro, Costantino e Nicola per appoggiare una rapida conclusione dell'armistizio. Una nuova effusione di sangue fra antichi alleati è inutile e non può che peggiorare la situazione.

***

A titolo di documento storico, sebbene abbia ora un interesse retrospettivo, tanto gli avvenimenti incalzano, pubblichiamo la risposta del Re Carlo di Rumania al Re Ferdinando di Bulgaria. Essa è la seguente:

Mi fo premura di rispondere al telegramma di V. M. dando assicurazione che sono animato dello stesso desiderio di porre fine al più presto possibile ad una situazione che deploro, tanto più ch'essa

ha potuto turbare un momento le buone relazioni tra i nostri due paesi, consacrate da tanti ricordi.

Il mio Governo ha fatto conoscere a quello di V. M. le condizioni che permettono di ristabilire rapporti di fiducia fra i nostri due Stati, rapporti al mantenimento dei quali io annetto il più grande valore.

V. M. può essere convinta che i sentimenti amichevoli che nutro per lei da lungo tempo non hanno potuto essere alterati dagli ultimi avvenimenti che ci sono stati imposti dalle circostanze.

Sono lieto di apprendere che V. M. e il suo Governo sono fermamente risoluti a far cessare lo stato di guerra con la Serbia e la Grecia e che hanno designati delegati a tale intento.

***

La prospettiva della prossima pace fra gli Stati balcanici e la possibilità che si ripeta fra loro la primitiva alleanza non pare che sgomenti la Turchia.

Ad una nota del ministro di Bulgaria al gran visir chiedente lo sgombro di Adrianopoli, in base al trattato di Londra, un dispaccio da Costantinopoli, 24, dice che « la Porta risponderà che considera quel trattato come caduco ».

Il Governo turco sembra che nel movimento intrapreso si trovi in pieno accordo con il popolo, come rilevasi dal seguente dispaccio da Costantinopoli, 23

Tutta la stampa saluta con la più gran gioia la presa di Adrianopoli che coincide colla festa nazionale della Costituzione.

I giornali dichiarano che soltanto la forza potrebbe fare uscire l'esercito turco da Adrianopoli.

Prevedendo una nuova lotta, la Turchia si arma poderosamente. In proposito si telegrafa da Costantinopoli, 23, alla *Sudslavische Correspondenz*, di Vienna:

Sulla linea di Ciatalgia si sta formando un esercito di riserva. Da due giorni si verificano grandi trasporti di truppa diretti alla linea di Ciatalgia.

Lo scopo della nuova formazione di questo secondo esercito pare sia quello di assicurare in ogni caso la capitale e d'impedire che le truppe del primo esercito retrocedano.

L'entusiasmo bellicoso è oggi aumentato, in occasione della festa nazionale della Costituzione.

Il principe ereditario Jussuf Izzedine ha fatto al generalissimo Izzet pascià un dono prezioso.

***

Un dispaccio da Costantinopoli, 23, con la qualifica di « ufficiale », vuol far credere che le popolazioni della Tracia accolgono favorevolmente le truppe ottomane e dice:

Durante l'occupazione di Kirk Kilisse è avvenuto un debole scontro colla fanteria bulgara.

Battendo in ritirata, l'esercito bulgaro ha fatto saltare mediante bombe le caserme, i depositi di munizioni ed i principali edifici.

Malgrado l'emozione cagionata dalle esplosioni e dagli incendi, la popolazione, recando bandiera, accorse incontro all'esercito ottomano.

L'entusiasmo degli abitanti era indescrivibile. Le donne piangevano. Dalle finestre si gettavano fiori.

I consoli esteri presso i quali furono inviati ufficiali per pregarli di fare conoscere i loro desideri, espressero la loro soddisfazione per l'attitudine dell'esercito ottomano.

Si procedette immediatamente alla estinzione degli incendi.

Il comandante dell'ala destra segnala che esplosioni avvengono continuamente in vari punti della città.

***

La rivoluzione cinese si estende. Da Parigi, 24, si telegrafa:

L'*Echo de Paris* ha da Pechino:

È stato proclamato lo stato d'assedio. La pubblicazione dei giornali è sospesa. I principali direttori dei giornali sono stati arrestati. Il dott. Sun-yat-sen ha comunicato, in una intervista, il contenuto di un manifesto che egli ha intenzione di pubblicare e nel quale dà tutto il suo appoggio al movimento meridionale. Io sono deciso, ha detto egli, rivolgendosi a Yuan-Shi-Kai, ad oppormi a voi con energia. Ritirarvi è la sola attitudine che possiate prendere nella crisi attuale.

DALLA LIBIA

Tripoli, 23. — Il Governatore generale Garioni coi colonnelli Ponzio e Grazioli è partito lunedì sera a bordo del *Tobruk* ed è sbarcato a Sliten donde ha proseguito in automobile verso Misurata.

Dopo aver visitato Misurata si è rimbarcato a Bu-Sceifa ed è tornato a Tripoli stamane.

Durante il viaggio il Governatore è stato ovunque festosamente accolto dai capi e dalle popolazioni indigene che hanno manifestato il loro compiacimento per la visita.

CRONACA ITALIANA

Pei palazzi Capitolini. — Il sindaco di Roma ha pubblicato un manifesto che bandisce un concorso nazionale per un progetto di comunicazione fra i tre palazzi Capitolini.

Ferme restando queste due finalità del concorso:

a) comunicazione interna dei palazzi Capitolini;

b) assoluto rispetto dell'organismo della piazza, dello stile e dell'armonia architettonica degli edifici.

I concorrenti avranno la più assoluta libertà di scelta dei modi, delle comunicazioni e dei luoghi ove queste dovrebbero effettuarsi mediante passaggi esterni o sotterranei.

I concorrenti dovranno presentare al Gabinetto del sindaco non più tardi delle ore 16 del giorno 23 ottobre il loro progetto.

Per maggiori schiarimenti quanti intendono partecipare al concorso si rivolgano all'Ufficio tecnico municipale.

S. E. Nitti. — Ieri a Milano nella mattinata S. E. il ministro dell'agricoltura e commercio, ricevette, presentata dall'on. Cermenati, la Commissione esecutiva della Federazione dei segretari comunali e poi visitò le sedi dell'Ispettorato del lavoro e del Circolo filologico.

L'agenzia di Milano dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni di Stato, offerse poi al ministro una colazione al Cova.

Vi presero parte le autorità locali e parecchie cospicue personalità.

Allo champagne presero la parola il prof. comm. Pogliani, che brindò al ministro Nitti, il quale rispose ringraziando e mandando, fra continui applausi, un saluto al presidente del Consiglio e un pensiero riconoscente a tutti i collaboratori dell'Istituto, dal commendator Stringher ai più umili agenti e produttori.

Parecchi agenti e produttori presero ancora la parola per ringraziare il ministro.

Alle ore 15, l'on. Nitti si recò a Desio per visitarvi gli stabilimenti Gavazzi e Targetti.

Dopo la visita a Desio S. E. Nitti si recò a Monza, ricevuto al Municipio dal sindaco e dagli assessori.

Il ministro visitò il cappellificio Ricci e poi si recò alla cappella espiatoria alla memoria di Re Umberto.

Quindi fece ritorno a Milano.

Istituto nazionale delle assicurazioni. — Ieri mattina, a Milano, in forma solenne, si è inaugurata la sede di quella Agenzia generale per l'Istituto nazionale delle assicurazioni di Stato.

Le sale erano affollate di personalità fra cui si notavano il prefetto on. senatore Panizzardi, l'assessore cav. Somasca, l'on. senatore Mangiagalli, gli onorevoli Ronchetti, Candiani e Mirabelli, il comm. Tocci, direttore generale dell'Istituto, il comm. Magaldi e Giuffrida, l'avv. Anielli, membro del Consiglio superiore della previdenza, i capi dei principali Istituti di credito e di previdenza e numerosi altri.

Alle ore 9 giunse S. E. il ministro Nitti ricevuto dal presidente dell'assuntrice Società italiana di credito provinciale, avv. Rossi, e dal direttore dell'agenzia, cav. Poggi, e ossequiato da tutti i presenti.

Quando il ministro ebbe preso posto nella maggiore sala della sede fu data lettura delle numerose adesioni e quindi furono pronunziati applauditi discorsi dal comm. Pagliani, direttore generale del Credito provinciale, dal cav. Poggi, dal comm. Magaldi, che ha letto anche un telegramma di adesione del comm. Stringher, e dal comm. Tocci.

Infine prese la parola il ministro Nitti che, ringraziati i precedenti oratori, dimostrò l'importanza dell'Istituto nei suoi rapporti con la previdenza sociale e brillantemente illustrò le finalità dell'Istituto stesso.

Il ministro, quindi, distribuì alcune medaglie di benemerenza decretate da questa sede dell'Istituto ai produttori della Provincia, che più si sono distinti nella produzione di questi primi mesi.

I premiati erano accolti da applausi quando si presentavano a ricevere le medaglie dalle mani del ministro.

Questi, le autorità e tutti gli altri intervenuti fecero, quindi, il giro delle sale e lasciarono la sede, dopo che venne loro offerto un sontuoso rinfresco.

Festa infantile. — Nei locali dell'asilo infantile annesso al fabbricato di abitazione di proprietà dell'Istituto romano dei beni stabili, a via Giordano Bruno, si è chiuso, ieri a Roma, il corso scolastico con un saggio di recitazione e di canto, eseguito dai piccoli allievi.

Dopo il saggio vennero distribuiti lautamente ai bambini dolci e balocchi.

La festicciuola scolastica riuscitissima affermò una volta di più gli alti titoli di benemerenza dell'Istituto dei Beni stabili, così saggiamente e con nobili, moderni criteri diretto dall'ing. commendatore Talamo.

Vertenza risolta. — Con reciproca soddisfazione dei due Governi, italiano e argentino, è stato definito il reclamo concernente il licenziamento del prof. Porro dalla Università della Plata, ove era stato chiamato a presiedere la Facoltà di astronomia.

Marina mercantile. — Il *Brasile* della Veloce ha proseguito da Barbados per i restanti scali dell'America Meridionale. — Il *Città di Milano*, id., ha proseguito da Teneriffa per Barcellona, Marsiglia, Genova. — Il *Daniele Manin* della Società veneziana è giunto a Cardiff. — Il *Veniero*, id., è giunto a New York. — L'*Ancona* della Società Italia è giunto a New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

WIENER NEUSTADT, 23. — Nella fabbrica militare di munizioni, in seguito alla imprudenza di un'operaia, è avvenuto uno scoppio di materiale esplosivo.

Sono rimaste ferite 19 operaie, una delle quali è morta.

Lo stabilimento è stato gravemente danneggiato.

PARIGI, 23. — La Camera dei deputati ha approvato i bilanci delle colonie e dell'agricoltura ed ha cominciato l'esame della legge di finanza.

PARIGI, 23. — *Camera dei deputati* — Si discute l'art. 3 della legge di finanza, il quale trasforma, a datare dal 1° gennaio 1915, la contribuzione fondiaria in una imposta proporzionale e sostituisce la contribuzione personale e mobiliare mediante una imposta generale e progressiva sul reddito.

Il ministro delle finanze Dumont dichiara che, durante il 1915, tenendo conto delle possibilità amministrative, si potrà applicare la imposta sul reddito a 250 mila contribuenti.

Dumont aggiunge di non poter promettere più di quanto potrà mantenere.

È impossibile applicare immediatamente una riforma che si estende a tre milioni di contribuenti.

La Camera approva, con 547 voti contro 3, la trasformazione della imposta fondiaria e approva poi, con 424 voti contro 136, la proposta che applica dal 1° gennaio 1915 l'imposta sul reddito.

PARIGI, 23. — *Camera dei deputati* (Continuazione). — L'insieme dell'art. 3 è approvato con 436 voti contro 30.

Jacquier difende un emendamento tendente ad incorporare nel bilancio del 1914 la copertura delle nuove spese militari, sotto la forma di una imposta progressiva, sul reddito e sull'arricchimento, con misure tendenti a reprimere la frode.

Javal, altro firmatario, appoggia l'emendamento.

Il presidente del Consiglio Barthou domanda il rinvio dell'emendamento Jacquier-Javal e pone in proposito la questione di fiducia.

Su domanda di Caillaux che desidera parlare abbastanza lungamente in proposito il seguito della discussione è rinviato a domani.

PARIGI, 23. — Una nota ufficiosa dichiara infondata la notizia dei giornali di Pietroburgo, secondo la quale, in seguito alla nuova legge militare francese, il generale Joffre che si reca a Pietroburgo, firmerà una convenzione militare complementare tra la Francia e la Russia.

SOFIA, 23. — Non vi è attualmente alcuna traccia di agitazione.

L'opinione pubblica non è stata informata delle fasi delle trattative per la pace, nè delle operazioni militari ed è quindi rimasta stupefatta per i successi impressionanti dei serbi, dei greci, dei rumeni e dei turchi. ma ora il contegno di tutti è calmo e non si manifesta alcuna agitazione antidinastica.

Ripercussioni politiche potranno aversi soltanto alla fine della crisi.

PARIGI, 23. — La Commissione senatoriale dell'esercito ha approvato all'unanimità meno un voto l'arruolamento a vent'anni.

La Commissione è disposta a proporre l'approvazione senza modificazioni del progetto approvato dalla Camera, con la riserva che una legge sarà ulteriormente presentata dal Governo per portare ad alcune disposizioni secondarie della legge sul servizio triennale le modificazioni desiderate dal Senato.

SALONICCO, 23. — Nuovi disordini essendo scoppiati nel monastero Panteleimon sul Monte Athos, le truppe da sbarco russe hanno dovuto impiegare la forza per ristabilire l'ordine.

In questa occasione 40 dimostranti sono rimasti leggermente feriti. Tutti i perturbatori dell'ordine sono stati imbarcati su un vapore russo e condotti in Russia.

Dopo il ristabilimento dell'ordine le truppe da sbarco si sono rimbarcate sullo stazionario russo.

Le truppe greche hanno respinto l'ala sinistra bulgara su Razlok Mehenia e hanno ripreso l'inseguimento del nemico.

VIENNA, 23. — Il *Neues Wiener Tageblatt* a domanda telegrafica ha ricevuto oggi dalla R. cancelleria bulgara il seguente dispaccio:

Il Re e la famiglia reale godono, grazie a Dio, buonissima salute.

Il Re si trova a Sofia, il principe ereditario ed il fratello si trovano con l'esercito.

CANNES, 23. — Il sommergibile *Fresnel* si è arenato stamane, alle ore 10, alla punta est della penisola della Croisette, durante le manovre dell'armata nella rada del golfo di Juan, mentre, uscendo da una immersione, raccoglieva le torpedini lanciate durante le manovre.

Il sommergibile si è arenato in tre metri e mezzo di fondale.

Le torpediniere *Hallebarde*, *Lansquenet* e *Bouclier* e gli altri sommergibili della squadra hanno cercato di disincagliarlo durante tutta la giornata senza risultato. Il sommergibile è sempre arenato.

Tre volte i cavi e le corde si sono rotti. I lavori continuano stanotte rischiarati dai projettori.

Nessun accidente di persona.

VIENNA, 24. — Alcuni giornali esteri avendo detto che l'Austria-Ungheria non è disposta a partecipare a un passo collettivo degli ambasciatori a Costantinopoli circa la questione di Adrianopoli, la *Wiener Allgemeine Zeitung* fa notare che questa informazione è erronea.

L'ambasciatore d'Austria-Ungheria ha fatto la settimana passata, al pari degli altri ambasciatori, rimostranze alla Porta circa l'avanzata dell'esercito turco verso Adrianopoli. Essa è pure pronta a partecipare eventualmente a un passo collettivo presso la Porta, se verrà deciso di fare tal passo.

Per quanto riguarda l'asserzione dei giornali esteri secondo la quale le sfere governative di Vienna proporrebbero l'autonomia della Macedonia, la *Wiener Allgemeine Zeitung* dice che questa asserzione non è che una supposizione erronea.

VIENNA, 23. — Tre delle vittime dell'esplosione di Wiener-Neustad sono morte.

Un operaio è in agonia.

ROMA, 24. — L'Ambasciata imperiale ottomana comunica quanto segue:

Una notizia proveniente da Sofia annunzia che pretesi eccessi sarebbero stati commessi in Tracia dai basci-buzuk che seguono l'armata ottomana.

Lo scopo tendenzioso di questa informazione è evidente ed il termine arcaico di basci-buzuk è stato probabilmente usato con l'intenzione di colpire l'immaginazione del pubblico europeo e sorprendere la sua buona fede.

I basci-buzuk non esistono più. L'esercito imperiale che del resto non si compone che di truppe regolari, non trascina al suo seguito nessuna forza irregolare pari alle orde di comitadjis bulgari di triste memoria.

D'altronde le corrispondenze dei giornalisti esteri, invitati dal Governo imperiale a seguire le truppe ottomane, attestano, con la più grande imparzialità, che nessun fatto citato dal telegramma di Sofia è avvenuto.

Le truppe ottomane, le quali sono accolte da pertutto con gioia dalle popolazioni mussulmane e cristiane indistintamente, impiegano ogni loro sforzo per riparare, nella misura del possibile, la rovina e la desolazione sparse dai bulgari dappertutto ove essi passarono.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

23 luglio 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	756.9
Termometro centigrado al nord	21.2
Tensione del vapore, in mm.	13.81
Umidità relativa, in centesimi	62
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	16
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	25.3
Temperatura minima, id.	18.2
Pioggia in mm.	gocce

23 luglio 1913.

In Europa: pressione massima di 772 sulle isole Fär Oer, minima di 756 sull'alto Adriatico e Tirreno.

In Italia nelle 24 ore: pressione ovunque abbassata fino a 6 mm. sul Veneto; temperatura diminuita sulle regioni settentrionali e piuttosto in aumento per il rimanente; pioggie sul Veneto, Liguria, Toscana, Marche, con temporali in Emilia e versante Adriatico.

Barometro: massimo intorno a 762 a Cagliari e Palermo, minimo intorno a 756 in Liguria e Veneto.

Probabilità: venti del quarto quadrante sulle regioni settentrionali, del secondo sulle coste adriatiche, forti del terzo sul Tirreno. Cielo vario al sud, nuvoloso con pioggie e temporali altrove. Mare alquanto agitato, specialmente nel medio Tirreno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 luglio 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	mosso	24 9	20 0
Sanremo	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	25 5	20 5
Spezia	coperto	legg. mosso	25 2	19 0
Cuneo	sereno	—	26 5	15 6
Torino	coperto	—	26 9	16 0
Alessandria	—		—	—
Novara	coperto	-	32 0	15 0
Domodossola	3/4 coperto	-	29 2	13 5
Pavia	1/4 coperto		28 2	14 7
Milano	coperto	—	30 4	14 7
Como	3/4 coperto	-	28 4	15 0
Sondrio	—		—	—
Bergamo	3/4 coperto		25 8	13 5
Brescia	sereno	—	27 5	18 7
Cremona	1/2 coperto		29 9	13 4
Mantova	sereno	-	26 6	13 0
Verona	3/4 coperto	.	26 5	15 1
Belluno	3/4 coperto		20 9	12 0
Udine	3/4 coperto	-	24 2	14 0
Treviso	coperto	—	24 0	14 4
Vicenza	1/2 coperto	—	24 6	15 7
Venezia	coperto	calmo	23 6	15 9
Padova	coperto	—	23 9	15 4
Rovigo	3/4 coperto	—	25 9	13 9
Piacenza	1/4 coperto		26 4	15 3
Parma	coperto	—	28 7	13 9
Reggio Emilia	1/2 coperto		28 0	15 0
Modena	3/4 coperto	—	25 1	14 5
Ferrara	coperto	—	24 2	14 0
Bologna	coperto	-	24 4	16 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	-	23 6	13 2
Pesaro	3/4 coperto	calmo	25 0	14 5
Ancona	1/2 coperto	calmo	24 3	13 0
Urbino	coperto		24 2	13 4
Macerata	1/4 coperto	—	24 3	15 4
Ascoli Piceno	1/4 coperto	-	24 5	15 5
Perugia	coperto	—	25 2	15 6
Camerino	1/4 coperto	—	26 0	16 8
Lucca	piovoso	—	27 0	18 8
Pisa	piovoso	—	26 8	17 7
Livorno	3/4 coperto	mosso	26 4	20 0
Firenze	coperto		29 3	18 2
Arezzo	3/4 coperto		27 6	16 6
Siena	1/4 coperto		27 9	15 6
Grosseto	3/4 coperto		24 0	18 0
Roma	3/4 coperto	—	28 9	18 2
Teramo	sereno	-	27 8	13 5
Chieti	sereno		24 4	15 0
Aquila	sereno	—	24 9	14 7
Agnone	sereno	.	22 8	14 4
Foggia	sereno	—	29 0	16 0
Bari	sereno	calmo	24 2	18 0
Lecce	sereno		29 0	18 4
Caserta	3/4 coperto		31 0	19 0
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	26 4	19 7
Benevento	3/4 coperto		29 3	15 9
Avellino	1/2 coperto	.	25 0	16 6
Mileto	3/4 coperto	-	30 0	16 0
Potenza	sereno	-	25 7	14 5
Cosenza	coperto		29 5	17 5
Tiriolo	coperto	—	27 2	11 4
Reggio Calabria		—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	27 0	19 2
Palermo	sereno	calmo	26 4	15 7
Porto Empedocle	[illegible] coperto	calmo	23 1	16 5
Caltanissetta	sereno	—	27 5	19 3
Messina	3/4 coperto	calmo	26 3	19 7
Catania	sereno	calmo	26 6	19 9
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 0	12 0
Sassari	3/4 coperto	—	25 6	19 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*